

**Ordinanza del DFE  
sul controllo dell'importazione e del transito  
di animali e prodotti animali  
(Ordinanza sui controlli OITE)**

del 16 maggio 2007 (Stato 22 ottobre 2009)

---

*Il Dipartimento federale dell'economia,*

visti gli articoli 39 capoverso 1 e 52 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 18 aprile 2007<sup>1</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE);

visto l'articolo 7 capoverso 4 dell'ordinanza del 18 aprile 2007<sup>2</sup> concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi;

visti gli articoli 3 capoverso 2, 10 capoverso 5 e 15 capoverso 1 dell'ordinanza del 27 agosto 2008<sup>3</sup> concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA);

visto l'articolo 5 dell'ordinanza del 18 aprile 2007<sup>4</sup> concernente l'importazione di animali da compagnia,<sup>5</sup>

*ordina:*

**Art. 1**            Oggetto

La presente ordinanza stabilisce:

- a. da quali Paesi o regioni e da quali aziende sono autorizzati l'importazione e il transito di animali e prodotti animali;
- b. quali animali e prodotti animali sono soggetti al controllo veterinario di confine;
- c.<sup>6</sup> quali condizioni di importazione per prodotti animali provenienti da Paesi terzi valgono nel traffico turistico.

**Art. 2**            Definizioni

I termini utilizzati nella presente ordinanza sono definiti nell'OITE.

RU 2007 2717

<sup>1</sup> RS 916.443.10

<sup>2</sup> RS 916.443.12

<sup>3</sup> RS 916.443.13

<sup>4</sup> RS 916.443.14

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE dell'8 apr. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU 2009 1619).

<sup>6</sup> Introdotta dal n. I dell'O del DFE dell'8 apr. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU 2009 1619).

**Art. 3** Condizioni di importazione e transito

<sup>1</sup> I testi normativi della Comunità europea concernenti le condizioni di importazione e transito sono elencati nell'allegato 1.

<sup>2</sup> In mancanza di disposizioni della Comunità europea, l'Ufficio federale di veterinaria stabilisce le condizioni di importazione e transito. Trattandosi di derrate alimentari di origine animale, esso stabilisce le condizioni di importazione e transito d'intesa con l'Ufficio federale della sanità pubblica.

**Art. 4** Certificati complementari

<sup>1</sup> Per l'importazione delle seguenti specie animali provenienti da Stati membri dell'Unione europea è richiesto un certificato complementare conformemente all'allegato 11 appendice 2 dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>7</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo):

- a. animali della specie bovina: un certificato attestante che gli animali sono indenni da IBR/IPV (cap. I B n. 6 dell'Accordo);
- b. animali della specie suina: certificato attestante che gli animali sono indenni dalla malattia di Aujeszky (cap. I B n. 7 dell'Accordo); e
- c. gallinacci (*Galliformes*), palmipedi (*Anseriformes*) e struzioniformi (*Struthioniformes*) nonché le uova da cova di questi animali: un certificato attestante che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle (cap. IV B n. 8 dell'Accordo).

<sup>2</sup> Il rilascio del certificato complementare deve essere annotato dal veterinario ufficiale nel certificato *Traces*.

<sup>3</sup> Se gli animali provengono da Paesi terzi, occorre che il veterinario ufficiale rilasci un certificato complementare contenente le garanzie di polizia sanitaria di cui al capoverso 1. Il testo del certificato complementare è pubblicato in Internet<sup>8</sup>.

**Art. 5** Controllo da parte del servizio veterinario di confine<sup>9</sup>

L'obbligo di controllo da parte del servizio veterinario di confine per le partite provenienti da Paesi terzi e importate per via aerea è disciplinato dalla decisione della Commissione 2007/275/CE del 17 aprile 2007<sup>10</sup> relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE.

<sup>7</sup> RS 0.916.026.81

<sup>8</sup> [http://www.bvet.admin.ch/ein\\_ausfuhr/?lang=it](http://www.bvet.admin.ch/ein_ausfuhr/?lang=it)

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'Ö del DFE del 31 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5273).

<sup>10</sup> GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9.

**Art. 5a**<sup>11</sup> Importazione e transito soggetti a oneri particolari

I prodotti animali di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera a OITPA ai quali al momento dell'importazione si applicano oneri particolari secondo l'articolo 8 capoversi 2–4 OITPA sono elencati nell'allegato 3.

**Art. 5b**<sup>12</sup> Importazione nel traffico turistico

<sup>1</sup> L'importazione nel traffico turistico di prodotti animali provenienti da Paesi terzi è disciplinata dalle disposizioni dell'allegato 4.

<sup>2</sup> I prodotti importati possono essere utilizzati esclusivamente per il consumo privato.

**Art. 6** Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue.

*1. Ordinanza del DFE del 22 settembre 1997*<sup>13</sup> *sull'agricoltura biologica*  
*Art. 16d cpv. 1*

...

*Allegato 9 n. 17*

...

*2. Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005*<sup>14</sup> *concernente l'igiene*  
*nella macellazione*

*Ingresso*

...

**Art. 7**<sup>15</sup>**Art. 8** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2007.

<sup>11</sup> Introdotta dal n. I dell'O del DFE del 27 ago. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4443).

<sup>12</sup> Introdotta dal n. I dell'O del DFE dell'8 apr. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU 2009 1619).

<sup>13</sup> RS 910.181. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

<sup>14</sup> RS 817.190.1. La modifica qui appresso è inserita nell'O menzionata.

<sup>15</sup> Abrogata dal n. I dell'O del DFE del 31 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5273).

*Allegato I<sup>16</sup>*  
(art. 3 cpv. 1)

## Testi normativi della Comunità europea concernenti le condizioni di importazione e transito

### 1. Paesi terzi e regioni di Paesi terzi autorizzati

Categoria	Testo normativo comunitario
1. artiodattili e proboscidiati, carni fresche di animali dell'ordine artiodattili e proboscidiati e della famiglia equidae	<p>Decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche (GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15)</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione 2009/317/CE della Commissione, del 6 aprile 2009, che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio relativa al trasporto aereo di animali, al transito di animali attraverso determinati paesi terzi e ai certificati di polizia sanitaria per talune carni di solipedi e al transito e il magazzinaggio di talune carni fresche (GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 100)</p> <p>Decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 42)</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione 2008/772/CE della Commissione, del 1° ottobre 2008, che modifica la decisione 2004/432/CE relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 263 del 2.10.2008, pag. 20)</p>
2. bovini vivi	<p>Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84)</p>

<sup>16</sup> Aggiornato dai n. I delle O del DFE del 5 set. 2007 (RU 2007 4385), del 29 ott. 2007 (RU 2007 5053), del 19 dic. 2007 (RU 2008 83), del 10 mar. 2008 (RU 2008 713), dai n. I delle O dell'UFV del 4 giu. 2008 (RU 2008 2639), del 30 giu. 2008 (RU 2008 3171), del 6 ago. 2006 (RU 2008 3849), del 26 ago. 2008 (RU 2008 4039), del 3 ott. 2008 (RU 2008 4661), del 21 ott. 2008 (RU 2008 4795), del 13 gen. 2009 (RU 2009 161), del 23 feb. 2009 (RU 2009 875), del 6 mar. 2009 (RU 2009 1031), del 31 mar. 2009 (RU 2009 1279), del 17 apr. 2009 (RU 2009 1615) del 26 mag. 2009 (RU 2009 2521), del 6 lug. 2009 (RU 2009 3533), del 3 set. 2009 (RU 2009 4565), del 10 set. 2009 (RU 2009 4767), del 7 ott. 2009 (RU 2009 5193) e del 20 ott. 2009, in vigore dal 22 ott. 2009 (RU 2009 5271).

Categoria	Testo normativo comunitario
	<p>modificata in ultimo dalla decisione 2008/829/CE della Commissione, del 30 ottobre 2008, recante modifica dell'allegato della decisione 2007/453/CE che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE</p> <p>(GU L 294 dell'1.11.2008, pag. 14)</p>
3. equidi	<p>Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE</p> <p>(GU L 73 del 11.3.2004, pag. 1)</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione 2009/624/CE della Commissione, del 28 agosto 2009, che modifica la decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative al Brasile e a Maurizio figuranti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina</p> <p>(GU L 227 del 29.8.2009, pag. 7)</p>
4. pollame; pulcini di un giorno; uova da cova; uova esenti da organismi patogeni specifici; carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica; uova e ovoprodotti	<p>Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria</p> <p>(GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1)</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2009 della Commissione, del 18 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria</p> <p>(GU L 124 del 20.5.2009, pag. 3)</p> <p>Decisione 2009/494/CE della Commissione, del 25 giugno 2009, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in Croazia e Svizzera</p> <p>(GU L 166 del 27.6.2009, pag. 74)</p> <p>Decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio</p> <p>(GU L 154 del 30.4.2004, pag. 42)</p>

Categoria	Testo normativo comunitario
	<p>modificata in ultimo dalla decisione 2008/772 della Commissione, del 10 ottobre 2008, che modifica la decisione 2004/432/CE relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 263 del 2.10.2008, pag. 20)</p>
5. embrioni di bovini	<p>Decisione 2008/155/CE della Commissione, del 14 febbraio 2008, che stabilisce un elenco dei gruppi di raccolta e produzione di embrioni di Paesi terzi riconosciuti ai fini dell'importazione di embrioni di bovini nella Comunità (GU L 50 del 23.2.2008, pag. 51)</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione 2009/759/CE della Commissione, del 15 ottobre 2009, che modifica la decisione 2008/155/CE per quanto riguarda il periodo di validità e alcuni gruppi di raccolta e produzione di embrioni in Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti (GU L 271 del 16.10.2009, pag. 18)</p> <p>Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE (GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19)</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione 2007/240/CE della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati veterinari per l'introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d'origine animale nell'ambito delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE e 2006/168/CE (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37)</p>
6. sperma di animali domestici della specie bovina	<p>Decisione 2004/639/CE della Commissione, del 6 settembre 2004, in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina (GU L 292 del 15.9.2004, pag. 21)</p> <p>modificata in ultimo dalla Decisione 2008/120/CE della Commissione, del 7 febbraio 2008, che modifica l'allegato D della direttiva 88/407/CEE del Consiglio e la decisione 2004/639/CE in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina (GU L 42 del 16.02.2008, pag. 63)</p>
7. sperma di animali domestici della specie suina	<p>Decisione 2002/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2002, che stabilisce le condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina (GU L 196 del 25.7.2002, pag. 45)</p>

Categoria	Testo normativo comunitario
	<p>modificata in ultimo dalla decisione 2008/856/CE della Commissione, del 6 novembre 2008, che modifica la decisione 2002/613/CE per quanto riguarda i centri di raccolta di sperma di suini riconosciuti del Canada e degli Stati Uniti (GU L 302 del 13.11.2008, pag. 26)</p>
8. sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina	<p>Decisione 2008/635/CE della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo alle importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina nella Comunità per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi, dei centri di raccolta dello sperma e dei gruppi di raccolta di embrioni, e i requisiti di certificazione (GU L 206 del 2.08.2008 pag. 17)</p>
8a. ovuli ed embrioni della specie suina	<p>Decisione 2008/636/CE della Commissione, del 22 luglio 2008, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di ovuli ed embrioni della specie suina (GU L 206 del 2.08.2008 pag. 32)</p>
9. volatili diversi dal pollame	<p>Regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione, del 23 marzo 2007, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7)</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 555/2009 della Commissione, del 25 giugno 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 37)</p> <p>Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29)</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione 2009/6/CE della Commissione, del 17 dicembre 2008, che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE e 2007/25/CE relative all'influenza aviaria per quanto riguarda il loro periodo di applicazione (GU L 4 dell'8.1.2009, pag. 15)</p>
10. carni dei conigli d'allevamento, carni di leporidi selvatici, carni di alcuni mammiferi terrestri selvatici (senza ungulati)	<p>Regolamento (CE) n. 119/2009 della commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d'allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12)</p>

Categoria	Testo normativo comunitario
	<p>Decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 42)</p> <p>modificato in ultimo dalla decisione 2008/772/CE della Commissione, del 1° ottobre 2008, che modifica la decisione 2004/432/CE relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 263 del 2.10.2008, pag. 20)</p>
<p>11. lumache, cosce di rana, gelatina, miele e pappa reale destinati al consumo umano</p>	<p>Decisione 2003/812/CE della Commissione, del 17 novembre 2003, che stabilisce elenchi di Paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di determinati prodotti destinati al consumo umano disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio (GU L 305 del 22.11.2003 pag. 17)</p> <p>modificata in ultimo dalla Decisione 2006/696/CE della Commissione, del 28 agosto 2006, che istituisce un elenco di Paesi terzi da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame, uova da cova, pulcini di un giorno, carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici, definisce le condizioni di certificazione veterinaria applicabili e modifica le decisioni 93/342/CEE, 2000/585/CE e 2003/812/CE (GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1)</p> <p>Decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 42)</p> <p>modificato in ultimo dalla decisione 2008/772/CE della Commissione, del 1° ottobre 2008, che modifica la decisione 2004/432/CE relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 263 del 2.10.2008, pag. 20)</p>
<p>12. sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano</p>	<p>Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002 pag. 1)</p> <p>modificato in ultimo dal Regolamento (CE) n. 777/2008 della Commissione, del 4 agosto 2008, che modifica gli allegati I, V e VII del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 207 del 5.8.2008, pag. 9)</p>



Categoria	Testo normativo comunitario
13. ...	
14. api e bombi	<p>Decisione 2003/881/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2003, relativa alle condizioni di polizia e di certificazione sanitaria per le importazioni di api (<i>Apis mellifera</i> e <i>Bombus</i> spp.) in provenienza da paesi terzi e che abroga la decisione 2000/462/CE (GU L 328 del 17.12.2003, pag. 26)</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione 2005/60/CE della Commissione, del 20 gennaio 2005, che modifica la decisione 2003/881/CE relativa alle condizioni di polizia e di certificazione sanitaria per le importazioni di api (<i>Apis mellifera</i> e <i>Bombus</i> spp.) in provenienza da paesi terzi per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America (GU L 25 del 28.1.2005, pag. 64)</p>
15. latte	<p>Decisione 2004/438/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nella Comunità, a fini di consumo umano, di latte trattato termicamente, prodotti a base di latte e latte crudo (GU L 154 del 30.4.2004 pag. 70)</p> <p>modificato in ultimo dalle decisione 2008/338/CE della Commissione, del 24 aprile 2008, che modifica l'allegato I della decisione 2004/438/CE per quanto riguarda il latte crudo e i prodotti a base di latte crudo provenienti dall'Australia nonché il latte e i prodotti a base di latte provenienti dalla Serbia e che aggiorna l'iscrizione della Svizzera in tale allegato (GU L 115 del 29.4.2008 pag. 35)</p> <p>Decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 42)</p> <p>modificato in ultimo dalla decisione 2008/772/CE della Commissione, del 1° ottobre 2008, che modifica la decisione 2004/432/CE relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 263 del 2.10.2008, pag. 20)</p>
15a. pesci, molluschi, crostacei d'acquacoltura e loro prodotti nonché animali acquatici ornamentali	<p>Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41)</p> <p>modificato dal regolamento (CE) n. 719/2009 della Commissione, del 6 agosto 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 relativamente all'elenco dei paesi terzi e dei</p>

Categoria	Testo normativo comunitario
	<p>territori da cui sono autorizzate le importazioni di crostacei e animali acquatici ornamentali nella Comunità (GU L 205 del 7.8.2009, pag. 10)</p> <p>Decisione 2008/946/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d'acquacoltura (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 94)</p>
16. prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini destinati al consumo umano	<p>Decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca (GU L 320 del 18.11.2006 pag. 53)</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione 2008/156/CE della Commissione, del 18 febbraio 2008, che modifica la decisione 2006/766/CE relativa all'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano (GU L 50 del 23.2.2008 pag. 65)</p> <p>Regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83)</p> <p>modificato dal regolamento (CE) n. 1666/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2005 che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004<sup>17</sup> (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 47)</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 1023/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 2076/2005 per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio concessa agli operatori del settore alimentare che importano olio di pesce destinato al consumo umano (GU L 277 del 18.19.2008, pag. 21)</p>

<sup>17</sup> Osservazione:  
Dal 1° giu. 2008 non è più consentita l'importazione in Svizzera di prodotti della pesca dai Paesi di cui all'all. II, eccezione fatta per il caviale proveniente dall'Azerbaijan.

## 2. Aziende di Paesi terzi autorizzate

Categoria	Testo normativo comunitario
1. embrioni di bovini	<p>Decisione 2008/155/CE della Commissione, del 14 febbraio 2008, che stabilisce un elenco dei gruppi di raccolta e produzione di embrioni di Paesi terzi riconosciuti ai fini dell'importazione di embrioni di bovini nella Comunità (GU L 50 del 23.2.2008, pag. 51)</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione 2009/759/CE della Commissione, del 15 ottobre 2009, che modifica la decisione 2008/155/CE per quanto riguarda il periodo di validità e alcuni gruppi di raccolta e produzione di embrioni in Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti (GU L 271 del 16.10.2009, pag. 18)</p> <p>Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE (GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19)</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione 2007/240/CE della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati veterinari per l'introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d'origine animale nell'ambito delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CEE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE e 2006/168/CE (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37)</p>
2. sperma equino	<p>Decisione 2004/616/CE della Commissione, del 26 luglio 2004, che stabilisce l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi (GU L 278 del 27.08.2004, pag. 64)</p> <p>modificato in ultimo dal Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, politica di concorrenza, agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria), pesca, politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, politica sociale e occupazione, ambiente, unione doganale e relazioni esterne, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1)</p>
3. ...	
4. gelatine	<p>Decisione 2001/556/CE della Commissione, dell'11 luglio 2001, relativa ad elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano</p>

Categoria	Testo normativo comunitario
	<p>l'importazione di gelatine destinate al consumo umano (GU L 200 del 25.07.2001, pag. 23)</p> <p>modificato in ultimo dal Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, politica di concorrenza, agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria), pesca, politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, politica sociale e occupazione, ambiente, unione doganale e relazioni esterne, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1)</p>
<p>5. involucri di origine animale</p>	<p>Decisione 1999/120/CE della Commissione del 27 gennaio 1999 che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di involucri di origine animale (GU L 36 del 10.2.1999, pag. 21)</p> <p>modificato in ultimo dal Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, politica di concorrenza, agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria), pesca, politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, politica sociale e occupazione, ambiente, unione doganale e relazioni esterne, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1)</p>
<p>6. prodotti di origine animale destinati al consumo umano</p>	<p>Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206)</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo – Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo – parte seconda (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109)</p>
<p>7. carni fresche di pollame</p>	<p>Decisione 97/4/CE della Commissione del 12 dicembre 1996 che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni fresche di pollame (GU L 2 del 4.1.1997, pag. 6)</p> <p>modificato in ultimo dal Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, politica di concorrenza, agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria), pesca, politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, politica sociale e occupazione, ambiente, unione doganale e relazioni esterne,</p>

Categoria	Testo normativo comunitario
	a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1)
8. carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento	Decisione 97/467/CE della Commissione del 7 luglio 1997 che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento (GU L 199 del 26.7.1997, pag. 57) modificato in ultimo dal Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, politica di concorrenza, agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria), pesca, politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, politica sociale e occupazione, ambiente, unione doganale e relazioni esterne, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1)
9. carni di selvaggina	Decisione 97/468/CE della Commissione del 7 luglio 1997 che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di selvaggina (GU L 199 del 26.7.1997, pagg. 62) modificato in ultimo dal Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, politica di concorrenza, agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria), pesca, politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, politica sociale e occupazione, ambiente, unione doganale e relazioni esterne, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1)
10. carni macinate e preparazioni di carni	Decisione 1999/710/CE della Commissione, del 15 ottobre 1999, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni macinate e preparazioni di carni (GU L 281 del 4.11.1999, pag. 82) modificato in ultimo dal Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, politica di concorrenza, agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria), pesca, politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, politica sociale e occupazione, ambiente, unione doganale e relazioni esterne, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1)
11. prodotti a base di carne	Decisione 97/569/CE della Commissione del 16 luglio 1997 che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne

Categoria	Testo normativo comunitario
	<p>(GU L 234 del 26.8.1997, pag. 16)            modificato in ultimo dal Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, politica di concorrenza, agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria), pesca, politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, politica sociale e occupazione, ambiente, unione doganale e relazioni esterne, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania            (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1)</p>
12. latte	<p>Decisione 97/252/CE della Commissione del 25 marzo 1997 che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano            (GU L 101 del 18.4.1997, pag. 46)            modificato in ultimo dal Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, politica di concorrenza, agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria), pesca, politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, politica sociale e occupazione, ambiente, unione doganale e relazioni esterne, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania            (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1)</p>
13. sperma di animali domestici della specie bovina	<p>Decisione 2004/639/CE della Commissione, del 6 settembre 2004, in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina            (GU L 292 del 15.9.2004, pag. 21)            modificato in ultimo dalle decisione 2008/120/CE della Commissione, del 7 febbraio 2008, che modifica l'allegato D della direttiva 88/407/CEE del Consiglio e la decisione 2004/639/CE in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina            (GU L 42 del 16.2.2008, pag. 63)</p>
14. sperma di animali domestici della specie suina	<p>Decisione 2002/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2002, che stabilisce le condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina            (GU L 196 del 25.7.2002, pag. 45)            modificata in ultimo dalla decisione 2008/856/CE della Commissione, del 6 novembre 2008, che modifica la decisione 2002/613/CE per quanto riguarda i centri di raccolta di sperma di suini riconosciuti del Canada e degli Stati Uniti            (GU L 302 del 13.11.2008, pag. 26)</p>
15. ...	
16. prodotti della pesca e dell'acquacoltura	<p>Decisione 2006/199/CEE della Commissione, del 22 febbraio 2006, che stabilisce condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari degli Stati</p>

Categoria	Testo normativo comunitario
	<p>Uniti d'America (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 17)</p>
17. animali d'acquacoltura	<p>Decisione 2008/946/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d'acquacoltura (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 94)</p>
18 e 19. ...	
20. sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina	<p>Decisione 2008/635/CE della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo alle importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina nella Comunità per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi, dei centri di raccolta dello sperma e dei gruppi di raccolta di embrioni, e i requisiti di certificazione (GU L 206 del 2.8.2008, pag. 17)</p>

### 3. Elenco dei testi normativi della Comunità europea concernenti i certificati veterinari ufficiali

Categoria	Testo normativo comunitario
1. artiodattili, perissodattili (senza equidae) e proboscidi, carni fresche di animali dell'ordine artiodattili e proboscidi e della famiglia equidae	<p>Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321)</p> <p>rettificata dalla rettifica della direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128)</p> <p>Decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina di carni fresche (GU L 146 del 14.06.1979, pag. 15)</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione 2009/317/CE della Commissione, del 6 aprile 2009, che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio relativa al trasporto aereo di animali, al transito di animali attraverso determinati paesi terzi e ai certificati di polizia sanitaria per talune carni di solipedi e per il transito e il magazzinaggio di talune carni fresche (GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 100)</p> <p>Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del</p>

Categoria	Testo normativo comunitario
2. equidi	<p>Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 220/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e la eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 155)</p> <p>Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai Paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42)</p> <p>modificata in ultimo dalla Direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE (GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40)</p> <p>Decisione 2008/907/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, che stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto di equidi da un paese terzo ad un altro paese terzo conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 91/496/CEE del Consiglio (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 22)</p>
3. cavalli registrati	<p>Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati (GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67)</p> <p>modificata in ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, politica di concorrenza, agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria), pesca, politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, politica sociale e occupazione, ambiente, unione doganale e relazioni esterne, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1)</p> <p>Decisione 2008/698/CE della Commissione, dell'8 agosto 2008, relativa all'ammissione temporanea e alle</p>



Categoria	Testo normativo comunitario
	<p>importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica (GU L 235 del 2.9.2008, pag. 16)</p>
4. cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali	<p>Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un' esportazione temporanea (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1)</p> <p>modificato in ultimo dal Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, politica di concorrenza, agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria), pesca, politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, politica sociale e occupazione, ambiente, unione doganale e relazioni esterne, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1)</p>
5. equidi da macello	<p>Decisione 93/196/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 7)</p> <p>modificato in ultimo dal Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, politica di concorrenza, agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria), pesca, politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, politica sociale e occupazione, ambiente, unione doganale e relazioni esterne, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1)</p>
6. equidi registrati ed equidi da riproduzione e produzione	<p>Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16)</p> <p>modificato in ultimo dal Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, politica di concorrenza, agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria), pesca, politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, politica sociale e occupazione, ambiente, unione doganale e relazioni esterne, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1)</p>
7. ...	

Categoria	Testo normativo comunitario
8. pollame; pulcini di un giorno; uova da cova; uova esenti da organismi patogeni specifici; carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica; uova e ovoprodotto	<p>Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1)</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2009 della Commissione, del 18 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 124 del 20.5.2009, pag. 3)</p> <p>Decisione 2009/494/CE della Commissione, del 25 giugno 2009, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in Croazia e Svizzera (GU L 166 del 27.6.2009, pag. 74)</p> <p>Decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 42)</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione 2008/772 della Commissione, del 10 ottobre 2008, che modifica la decisione 2004/432/CE relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 263 del 2.10.2008, pag. 20)</p>
9. a 12. ...	
13. embrioni di bovini	<p>Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoonitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE (GU L 57 del 28.02.2006, pag. 19)</p> <p>modificata in ultimo dalla Decisione 2007/240/CE della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati veterinari per l'introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d'origine animale nell'ambito delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE e 2006/168/CE (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37)</p>

Categoria	Testo normativo comunitario
14. sperma di animali domestici della specie bovina	<p>Decisione 2004/639/CE della Commissione, del 6 settembre 2004, in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina (GU L 292 del 15.09.2004, pag. 21)</p> <p>modificata in ultimo dalla Decisione 2008/120/CE della Commissione, del 7 febbraio 2008, che modifica l'allegato D della direttiva 88/407/CEE del Consiglio e la decisione 2004/639/CE in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina (GU L 42 del 16.2.2008, pag. 63)</p>
15. sperma di animali domestici della specie suina	<p>Decisione 2002/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2002, che stabilisce le condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina (GU L 196 del 25.07.2002, pag. 45)</p> <p>modificato in ultimo dalla decisione 2008/856/CE della Commissione, del 6 novembre 2008, che modifica la decisione 2002/613/CE per quanto riguarda i centri di raccolta di sperma di suini riconosciuti del Canada e degli Stati Uniti (GU L 302 del 13.11.2008, pag. 26)</p>
16. sperma equino	<p>Decisione 96/539/CE della Commissione del 4 settembre 1996 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità europea di sperma equino (GU L 230 dell'11.9.1996, pag. 23)</p> <p>modificata in ultimo dalla Decisione 2007/240/CE della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati veterinari per l'introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d'origine animale nell'ambito delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE e 2006/168/CE (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37)</p>
17. ovuli ed embrioni di animali della specie equina	<p>Decisione 96/540/CE della Commissione del 4 settembre 1996 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità europea di ovuli ed embrioni di animali della specie equina (GU L 230 dell'11.9.1996, pag. 28)</p> <p>modificata in ultimo dalla Decisione 2007/240/CE della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati veterinari per l'introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d'origine animale nell'ambito delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE,</p>

Categoria	Testo normativo comunitario
	<p>2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE e 2006/168/CE</p> <p>(GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37)</p>
18. scambi e importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni	<p>Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE</p> <p>(GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54)</p> <p>modificata in ultimo dalla Direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE</p> <p>(GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40)</p>
19. volatili diversi dal pollame	<p>Regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione, del 23 marzo 2007, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena</p> <p>(GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7)</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 555/2009 della Commissione, del 25 giugno 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena</p> <p>(GU L 164 del 26.6.2009, pag. 37)</p> <p>Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità</p> <p>(GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29)</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione 2009/6/CE della Commissione, del 17 dicembre 2008, che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE e 2007/25/CE relative all'influenza aviaria per quanto riguarda il loro periodo di applicazione</p> <p>(GU L 4 dell'8.1.2009, pag. 15)</p>
20. cani, gatti e furetti	<p>Decisione 2005/64/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, che attua la direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente alle condizioni di importazione di gatti, cani e furetti destinati a istituti o centri omologati</p>

Categoria	Testo normativo comunitario
(GU L 27 del 29.1.2005, pag. 48)	
21. ...	
22. carni dei conigli d'allevamento, carni di leporidi selvatici, carni di alcuni mammiferi terrestri selvatici (senza ungulati)	Regolamento (CE) n. 119/2009 della commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d'allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12)
23. prodotti a base di carne	Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da Paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49) 2008/817/CE: Decisione della Commissione, del 22 ottobre 2008, che modifica la decisione 2007/777/CE relativa alle importazioni nella Comunità di taluni prodotti a base di carne originari della Nuova Caledonia (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 49)
24. preparazioni di carni	Decisione 2000/572/CE della Commissione, dell'8 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione da Paesi terzi di carni macinate e preparazioni di carni e che abroga la decisione 97/29/CE (GU L 240 del 23.09.2000, pag. 19) modificata in ultimo dalla Decisione 2008/592/CE della Commissione, del 3 luglio 2008, recante modifica della decisione 2000/572/CE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di preparazioni di carni provenienti da paesi terzi (GU L 190 del 18.7.2008, pag. 27)
24a. gelatina commestibile, collagene e materie prime per la produzione di gelatina commestibile e collagene	Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27) modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni di certificazione per le importazioni di prodotti della

Categoria	Testo normativo comunitario
	<p>pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 31)</p>
25. latte	<p>Decisione 2004/438/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nella Comunità, a fini di consumo umano, di latte trattato termicamente, prodotti a base di latte e latte crudo (GU L 154 del 30.04.2004, pag. 70)</p> <p>modificato in ultimo dalla decisione 2008/338/CE della Commissione, del 24 aprile 2008, che modifica l'allegato I della decisione 2004/438/CE per quanto riguarda il latte crudo e i prodotti a base di latte crudo provenienti dall'Australia nonché il latte e i prodotti a base di latte provenienti dalla Serbia e che aggiorna l'iscrizione della Svizzera in tale allegato (GU L 115 del 29.04.2008, pag. 35)</p>
26. involucri di origine animale	<p>Decisione 2003/779/CE della Commissione, del 31 ottobre 2003, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di involucri di origine animale da paesi terzi (GU L 285 dell'1.11.2003, pag. 38)</p> <p>modificata in ultimo dalla Decisione 2004/414/CE della Commissione del 28 aprile 2004 che modifica la decisione 2003/779/CE per quanto riguarda le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria relative agli involucri di origine animale in transito o temporaneamente immagazzinati nella Comunità (GU L 151 del 30.4.2004, pag. 64)</p>
27. sottoprodotti di origine animale	<p>Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1)</p> <p>modificato in ultimo dal Regolamento (CE) n. 777/2008 della Commissione, del 4 agosto 2008, che modifica gli allegati I, V e VII del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 207 del 5.8.2008, pag. 9)</p>
28. api e bombi	<p>Decisione 2003/881/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2003, relativa alle condizioni di polizia e di certificazione sanitaria per le importazioni di api (<i>Apis mellifera</i> e <i>Bombus spp.</i>) in provenienza da paesi terzi e che abroga la decisione 2000/462/CE (GU L 328 del 17.12.2003, pag. 26)</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione 2005/60/CE della Commissione, del 20 gennaio 2005, che modifica la decisione</p>

Categoria	Testo normativo comunitario
	<p>2003/881/CE relativa alle condizioni di polizia e di certificazione sanitaria per le importazioni di api (<i>Apis mellifera</i> e <i>Bombus</i> spp.) in provenienza da paesi terzi per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America</p> <p>(GU L 25 del 28.1.2005, pag. 64)</p>
29. pesci, molluschi, crostacei d'acquacoltura e loro prodotti nonché animali acquatici ornamentali	<p>Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici</p> <p>(GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41)</p> <p>modificato dal regolamento (CE) n. 719/2009 della Commissione, del 6 agosto 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 relativamente all'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di crostacei e animali acquatici ornamentali nella Comunità</p> <p>(GU L 205 del 7.8.2009, pag. 10)</p> <p>Decisione 2008/946/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d'acquacoltura</p> <p>(GU L 337 del 16.12.2008, pag. 94)</p>
30. prodotti della pesca e d'acquacoltura, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini destinati al consumo umano	<p>Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004</p> <p>(GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27)</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni di certificazione per le importazioni di prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano</p> <p>(GU L 337 del 16.12.2008, pag. 31)</p> <p>Decisione 2006/199/CE della Commissione, del 22 febbraio 2006, che stabilisce condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari degli Stati Uniti d'America</p> <p>(GU L 71 del 10.3.2006, pag. 17)</p>
31. cosce di rana e lumache	<p>Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di</p>

Categoria	Testo normativo comunitario
	<p>controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.11.2005, pag. 27)</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni di certificazione per le importazioni di prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 31)</p>
<p>32. sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina</p>	<p>Decisione 2008/635/CE della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo alle importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina nella Comunità per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi, dei centri di raccolta dello sperma e dei gruppi di raccolta di embrioni, e i requisiti di certificazione (GU L 206 del 2.8.2008, pag. 17)</p>
<p>33. ...</p>	
<p>34. miele e altri prodotti apicoli</p>	<p>Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27)</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni di certificazione per le importazioni di prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 31)</p>

#### 4. Misure protettive nei confronti della salute animale e della sicurezza delle derrate alimentari

Categoria	Testo normativo comunitario
<p>1. prodotti di origine animale</p>	<p>Decisione 2002/994/CEE della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina (GU L 348 del 21.12.2002, pag. 154)</p>



Categoria	Testo normativo comunitario
	<p>modificato in ultimo dalla decisione 2008/639/CE della Commissione, del 30 luglio 2008, che modifica la decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina (GU L 207 del 5.8.2008, pag. 30)</p> <p>Decisione 2006/241/CE della Commissione, del 24 marzo 2006, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 63)</p> <p>modificato in ultimo della decisione 2008/825/CE della Commissione, del 23 ottobre 2008, che modifica la decisione 2006/241/CE relativamente all'importazione di alcune specie di lumache destinate al consumo umano originarie del Madagascar (GU L 290 del 31.10.2008, pag. 23)</p>
<p>2. carni fresche di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d'allevamento; preparazioni e prodotti a base di tali carni; alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi derivati da tali carni; uova per il consumo umano; trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli</p>	<p>Decisione 2005/692/CE della Commissione, del 6 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi terzi (GU L 263 dell'8.10.2005, pag. 20)</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione 2009/6/CE della Commissione, del 17 dicembre 2008, che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE e 2007/25/CE relative all'influenza aviaria per quanto riguarda il loro periodo di applicazione (GU L 4 dell'8.1.2009, pag. 15)</p>
<p>3. molluschi bivalvi vivi</p>	<p>Decisione 2008/866/CE della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano (GU L 307 del 18.11.2008, pag. 9)</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione 2009/297/CE della Commissione, del 26 marzo 2009, che modifica la decisione 2008/866/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione (GU L 81 del 27.3.2009, pag. 22)</p>
<p>4. prodotti della pesca e dell'acquacoltura</p>	<p>Decisione 2002/249/CEE della Commissione, del 27 marzo 2002, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e importati dal Myanmar (GU L 84 del 28.3.2002, pag. 73)</p> <p>Decisione 2006/236/CEE della Commissione, del 21 marzo 2006, sulle condizioni particolari in merito ai prodotti della pesca importati dall'Indonesia e destinati al consumo umano (GU L 83 del 22.3.2006, pag. 16)</p> <p>modificata dalla Decisione 2008/660/CE della Commissione del 31 luglio 2008, che modifica la decisione 2006/236/CE</p>

Categoria	Testo normativo comunitario
5. pesci vivi e prodotti dell'acquacoltura	<p>sulle condizioni particolari in merito ai prodotti della pesca importati dall'Indonesia e destinati al consumo umano (GU L 215 del 12.8.2008, pag. 6)</p> <p>Decisione 2007/642/CE della Commissione, del 4 ottobre 2007, relativa a misure d'emergenza che si applicano ai prodotti della pesca importati dall'Albania e destinati al consumo umano (GU L 260 del 5.10.2007, pag. 21)</p> <p>Regolamento (CE) n. 601/2008 della Commissione, del 25 giugno 2008, relativo a misure di protezione che si applicano ad alcuni prodotti della pesca importati dal Gabon e destinati al consumo umano (GU L 165 del 26.6.2008, pag. 3)</p> <p>Decisione 2008/630/CE della Commissione, del 24 luglio 2008, relativa a misure urgenti da applicare ai crostacei importati dal Bangladesh destinati al consumo umano (GU L 205 del 1.8.2008, pag. 49)</p> <p>Decisione 2009/727/CE della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa a misure urgenti da applicare ai crostacei importati dall'India e destinati al consumo umano o all'alimentazione animale (GU L 258 del 1.10.2009, pag. 31)</p> <p>Regolamento (CE) n. 1252/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 che deroga al regolamento (CE) n. 1251/2008 e sospende le importazioni dalla Malaysia nella Comunità delle partite di alcuni animali d'acquacoltura (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 76)</p>

*Allegato 2*<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Abrogato dal n. II dell'O del DFE del 31 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5273).

*Allegato 3*<sup>19</sup>  
(art. 5a)

## **Prodotti animali la cui importazione è soggetta a oneri particolari**

I prodotti animali la cui importazione è soggetta a oneri particolari secondo l'articolo 8 capoversi 2–4 OITPA sono prodotti per i quali è indispensabile uno dei seguenti certificati:

1. certificato secondo il modello dell'allegato X capitolo 16 del Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002<sup>20</sup> recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano [Regolamento (CE) n. 1774/2002] per l'importazione di ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina d'ossa), di corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) o di zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) da non utilizzare come materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti;
2. certificato secondo il modello dell'allegato X capitolo 3D del Regolamento (CE) n. 1774/2002 per l'importazione di alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale con cui nutrire animali da pelliccia allevati;
3. certificato secondo il modello dell'allegato X capitolo 3F del Regolamento (CE) n. 1774/2002 per l'importazione di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia;
4. certificato secondo il modello dell'allegato X capitolo 8 del Regolamento (CE) n. 1774/2002 per l'importazione di sottoprodotti animali destinati alla fabbricazione di prodotti tecnici;
5. certificato secondo il modello dell'allegato X capitolo 10B del Regolamento (CE) n. 1774/2002 per l'importazione di grassi fusi non destinati al consumo umano da utilizzare a scopi tecnici;
6. certificato secondo il modello dell'allegato X capitolo 14A del Regolamento (CE) n. 1774/2002 per l'importazione di derivati lipidici non destinati al consumo umano da utilizzare a scopi tecnici;
7. certificato secondo il modello dell'allegato X capitolo 14B del Regolamento (CE) n. 1774/2002 per l'importazione di derivati lipidici non destinati al consumo umano da utilizzare come mangimi o a scopi tecnici;

<sup>19</sup> Introdotta dal n. II dell'O del DFE del 27 ago. 2008 (RU **2008** 4443). Aggiornata dal n. I dell'O dell'UFV del 13 gen. 2009, in vigore dal 18 gen. 2009 (RU **2009** 161).

<sup>20</sup> GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1, modificato dal R (CE) n. 829/2007 della Commissione, del 28 giugno 2007, che modifica gli allegati I, II, VII, VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'immissione sul mercato di taluni sottoprodotti di origine animale, GU L 191 del 21.7.2007, pag. 1.

8. certificato secondo il modello dell'allegato X capitolo 4C del Regolamento (CE) n. 1774/2002 per l'importazione di prodotti sanguigni destinati ad usi tecnici, ad eccezione del siero di equidi e dei prodotti intermedi di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione<sup>21</sup>.

<sup>21</sup> Regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione, del 22 dic. 2006, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importazione e il transito di taluni prodotti intermedi derivati da materiali di categoria 3 destinati ad usi tecnici per la fabbricazione di dispositivi medici, prodotti per la diagnosi in vitro e reagenti di laboratorio, GU L 379 del 28.12.2006, pag. 98.

*Allegato 4<sup>22</sup>*  
(art. 5b)

## **Importazione nel traffico turistico di prodotti animali provenienti da Paesi terzi**

I. Non possono essere importati:

- a. sottoprodotti di origine animale, ad eccezione dei prodotti provenienti da Andorra, dalla Norvegia e da San Marino (numero II) e degli alimenti speciali per animali di cui al numero III lettera a; e
- b. le seguenti derrate alimentari, ad eccezione delle derrate alimentari di cui al numero II e dell'importazione di cui al numero III lettera d:

Voce di tariffa	Designazione	Campo d'applicazione
1. ex capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Tutte, ad eccezione delle cosce di rane
2. 0401-0406	Latte e derivati del latte	Tutti
3. 0504 00	Budella, vesciche e stomaci di animali diversi dai pesci	Tutti
4. 1501 00	Grassi di maiale, compreso lo strutto, e grassi di volatili	Tutti
5. 1502 00	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina	Tutti
6. 1503 00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo	Tutti
7. 1506 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, a meno che siano stati modificati chimicamente	Tutti
8. 1601 00	Salsicce, salsicciotti e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	Tutti
9. 1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	Tutte
10. 1702 11 00 1702 19 00	Lattosio e sciroppo di lattosio	Tutti
11. ex 1901	Estratti di malto e preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto	Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o derivati del latte
12. ex 1902	Paste alimentari, p. es. spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni o cuscus	Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o derivati del latte

<sup>22</sup> Introdotta dal n. II dell'O del DFE dell'8 apr. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU 2009 1619).

Voce di tariffa	Designazione	Campo d'applicazione
13. ex 1905 90	Pane, torte, biscotti e altri prodotti della panetteria	Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o derivati del latte
14. ex 2004, ex 2005	Ortaggi o legumi, a meno che siano preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o derivati del latte
15. ex 2103	Salse e preparazioni per salse	Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o derivati del latte
16. ex 2104	Zuppe, minestre e brodi come pure preparazioni per zuppe, minestre e brodi; preparazioni alimentari composte omogeneizzate	Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o derivati del latte
17. ex 2105 00	Gelati	Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o derivati del latte
18. ex 2106	Preparazioni alimentari che non sono elencate al numero II o III.	Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o derivati del latte

II. Possono essere importati senza restrizioni prodotti animali provenienti da Andorra, dalla Norvegia e da San Marino nonché le seguenti derrate alimentari, se non contengono carne:

- a. biscotti e pasticcini simili;
- b. pane;
- c. torte;
- d. cioccolato;
- e. prodotti dolciari, compresi i dolciumi;
- f. capsule di gelatina non riempite;
- g. complementi alimentari confezionati per i consumatori finali, che contengono quantitativi esigui di prodotti di origine animale, nonché complementi alimentari che contengono glucosamina, condroitina o chitosano;
- h. estratti e concentrati di carne;
- i. olive ripiene di pesce;
- j. paste alimentari che non sono mischiate con prodotti a base di carne o ne sono ripiene;
- k. brodi di carne e aromi per minestre confezionati per i consumatori finali, che contengono estratti di carne, concentrati di carne, grassi animali oppure olio di pesce, polvere di pesce o estratti di pesce;
- l. pesce e prodotti a base di pesce provenienti dalle Isole Faerøer e dall'Islanda;

- m. prodotti composti che non contengono carne e sono composti per meno della metà da prodotti trasformati di origine animale, se:
1. sono conservabili a temperatura ambiente oppure, al momento della fabbricazione, sono stati interamente cotti al punto giusto o sottoposti a un trattamento termico, di modo che non vi è più contenuto alcun tipo di prodotto crudo;
  2. sono contrassegnati univocamente come destinati al consumo umano; e
  3. sono imballati in modo sicuro o sigillati in contenitori puliti.

### III. Possono essere importati in misura limitata:

Prodotto	Provenienza	Condizioni
a. Latte in polvere per neonati, alimenti per la prima infanzia e alimenti destinati a fini medici speciali per l'uomo e gli animali, se:	Croazia, Isole Faerøer, Groenlandia, Islanda	al massimo 10 kg per persona risp. per animale preso con sé
1. i prodotti sono conservabili a temperatura ambiente;	Altri Paesi terzi	al massimo 2 kg per persona risp. per animale preso con sé
2. si tratta di prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale; e		
3. la confezione è integra, a meno che non venga già utilizzata.		
b. Pesci freschi, sventrati, e prodotti a base di pesce.	Tutti i Paesi terzi, ad eccezione delle Isole Faerøer e dell'Islanda	al massimo 20 kg per persona o un pesce intero, sventrato, senza limitazione di peso per persona
c. Derrate alimentari non elencate al numero I, II o III lettere a e b, come uova e miele.	Croazia, Isole Faerøer, Groenlandia, Islanda	al massimo 10 kg per persona
	Altri Paesi terzi	al massimo 2 kg per persona
d. Derrate alimentari elencate al numero I lettera b e sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali da compagnia.	Croazia, Isole Faerøer, Groenlandia, Islanda	al massimo 10 kg per persona